

# Regolamento per l'affidamento dei servizi legali

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento è elaborato in esecuzione della disciplina dettata dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

1. Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
2. Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Autorità Nazionale Anticorruzione Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali – Delibera n. 907 del 24.10.2018.
4. Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 247" e s.m. e i..

### ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina modalità e criteri della procedura finalizzata al conferimento di incarichi per servizi legali nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza.

Le tipologie di servizi legali si distinguono tra quelle rientranti nell'elenco di cui all'art. 17 del Codice dei contratti pubblici e quelle rientranti nella categoria di cui all'Allegato IX del Codice medesimo.

L'incarico *ad hoc* che consiste nella trattazione di una singola controversia o questione costituisce un contratto d'opera professionale ed è sottoposto al regime di cui al citato art. 17, mentre l'affidamento della gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico costituisce appalto e rientra nel regime dell'Allegato IX e degli artt. 140 e seguenti del Codice degli Appalti.

Nell'ipotesi di contratti aventi ad oggetto sia servizi legali rientranti nel regime di applicazione dell'art. 17 sia appalti di servizi legali nell'ambito dell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici si applica l'articolo 28, comma 5, del Codice medesimo.

### ART. 2 - Affidamento dei servizi legali sottoposti al regime dell'art. 17, comma 1 - lettera d), del Codice dei Contratti pubblici

I servizi legali elencati alla lettera d) dell'art. 17 sono esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti, tuttavia, l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene, ai sensi dell'art. 4 del Codice, nel rispetto dei seguenti principi informativi: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

### ART. 3 - Affidamento dei servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici

I servizi legali i cui contratti hanno valore inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1 – lettera d) e comma 2 – lettera c), del Codice dei contratti pubblici sono affidati secondo le procedure previste dal Codice medesimo e dalle Linee guida ANAC n. 4 per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1 – lettera d) e comma 2 – lettera c), del Codice dei contratti pubblici le procedure sono disciplinate dagli artt. 140 e 142 del Codice stesso.



#### ART. 4 - Istituzione Elenco avvocati per affidamento servizi legali articolo 17 Codice contratti pubblici

Per l'affidamento dei servizi legali, art. 17 del Codice, è istituito dall'Ente un apposito Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Servizio Contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte.

- L'elenco è unico ed è suddiviso nelle sezioni distinte per settore di competenza:

SEZIONE A / CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le Magistrature amministrative:

TAR – Consiglio di Stato;

SEZIONE B / CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature civili: Giudice di pace – Tribunale – Corte d'appello – Cassazione civile;

SEZIONE C / CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale - Giudice del lavoro - Corte d'Appello - Cassazione Civile;

SEZIONE D / CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Giudice di pace - Tribunale – Corte d'Appello – Cassazione penale;

SEZIONE E / CONTENZIOSO TRIBUTARIO

L'iscrizione nell'Elenco avviene su istanza del professionista, singolo o associato.

In fase di prima attuazione l'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio Contenzioso, di apposito Avviso sul sito istituzionale dell'Ente e comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, tramite il quale i professionisti saranno invitati a formulare manifestazione di interesse per l'inserimento nell'Elenco.

- Il suddetto Elenco, pubblicato sul sito dell'Ente, sarà soggetto ad aggiornamento annuale per l'inserimento di nuove iscrizioni e potrà, altresì, essere modificato e/o integrato.

- I nominativi dei professionisti richiedenti l'iscrizione, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'Elenco, che rappresenta una banca dati di professionisti disponibili all'assunzione di un eventuale incarico, non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

- Ferma restando la prioritaria necessità per l'Ente di garantirsi che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per l'incarico da affidare, si tenderà a garantire un'equa ripartizione degli incarichi. La scelta del professionista sarà operata dall'Ente così da garantirsi, nel rispetto delle norme, una naturale e doverosa discrezionalità al fine di poter assicurare, di volta in volta, una scelta rispettosa delle competenze tecniche necessarie per il caso concreto.

In linea generale, ai fini dell'attribuzione degli incarichi si terrà conto dei seguenti criteri: a) dell'esperienza e della competenza tecnica, con riferimento alla competenza nella materia oggetto del singolo contenzioso ovvero, anche della questione rilevante per la sua soluzione; b) della pregressa proficua collaborazione con l'Ente in relazione alla medesima questione; c) del costo del servizio, nel caso in cui, per uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.

- In sede di deliberazione ai fini della costituzione in giudizio l'Ente ha la facoltà, dandone adeguata motivazione, di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Elenco.

#### ART. 5 - Requisiti per l'inserimento nell'Elenco

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi.

b) essere in regola con i versamenti previdenziali.

c) iscrizione all'Albo professionale da almeno 10 (dieci) anni.

d) possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici.

e) assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.





f) assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190 del 6 novembre 2012 – “Legge anticorruzione”, (non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente).

g) non aver subito sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari in corso.

h) non aver rappresentato e difeso negli ultimi cinque anni soggetti controparti rispetto all'Ente Teatro. Tale situazione riguarda colleghi associati e colleghi di studio non associati.

i) esperienza professionale certificata nella difesa di pubbliche amministrazioni nelle materie per le quali si chiede l'iscrizione: Diritto amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro, Diritto Tributario. Tali esperienze, tra le altre, devono essere attestate nella scheda/e allegata al curriculum, indicando chiaramente gli incarichi di tale natura, svolti negli ultimi tre anni, nella materia oggetto della sezione in cui si richiede l'inserimento e l'esito degli stessi.

j) essere titolari di polizza assicurativa per i rischi professionali.

- I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con l'interesse dell'Ente, saranno cancellati dal predetto Elenco.

- Per le vertenze innanzi alle Giurisdizioni superiori è necessario il requisito dell'iscrizione al relativo Albo speciale, oggetto di specifica indicazione nello schema tipo di istanza allegato all'avviso pubblico.

- Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro l'E.A.R. Teatro di Messina.

- In caso di domanda di iscrizione presentata da Studio associato, la mancanza dei prescritti requisiti anche in capo ad uno solo dei professionisti che lo compongono comporta la mancata iscrizione dello Studio associato nell'Elenco.

- La presentazione di istanza di iscrizione in più forme, singola e associata, da parte del medesimo professionista comporta la non iscrizione nell'Elenco sia del singolo professionista che dello Studio associato cui appartiene.

- L'iscrizione nell'Elenco dello Studio associato avviene mediante l'inserimento dei singoli professionisti nelle diverse sezioni per le quali gli stessi hanno richiesto l'iscrizione.

#### ART. 6 - Affidamento degli incarichi

Le domande di iscrizione nell'Elenco costituiscono una banca dati di professionisti disponibili all'assunzione di un eventuale incarico da cui l'Ente può attingere per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento. L'inserimento nell'Elenco non dà in alcun modo titolo o diritto a pretese di assegnazione di incarichi da parte dell'Ente. La redazione dell'Elenco è infatti unicamente finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità e comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

La scelta verrà formalizzata, di volta in volta, previa adozione di specifico provvedimento, tenuto conto della competenza e dell'esperienza professionale maturata dal professionista in relazione all'oggetto e all'incarico da affidare, salvaguardando, ove possibile, il principio di rotazione degli incarichi.

Gli incarichi dichiarati urgenti, o di particolare complessità e/o specificità tecnico giuridica, ovvero che presentino carattere di consequenzialità o complementarietà dell'oggetto della causa con altri incarichi in precedenza affidati, possono essere affidati direttamente, con valutazione insindacabile dell'Ente, anche a professionisti non compresi nell'elenco ed anche prescindendo dalla consultazione di una pluralità di professionisti.

Al professionista individuato dall'Ente verrà richiesto di formulare un preventivo di parcella che tenga conto dell'attività prevedibilmente necessaria, in relazione alla durata e complessità dell'incarico, comprensivo degli oneri accessori di legge.

Previa intesa sul preventivo, l'Ente provvederà a formalizzare il conferimento dell'incarico, con contestuale assunzione dei relativi oneri di spesa.





La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nella quale saranno evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente. Il Responsabile del Servizio Amministrativo, con propria determinazione, individua il professionista a cui affidare l'incarico nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento.

La valutazione comparativa per l'affidamento dell'incarico terrà conto dei seguenti criteri:

- si procederà, se del caso, al confronto di almeno due preventivi. La congruità e l'equità del compenso saranno accertati con riferimento al valore minimo dei parametri fissati con D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come di recente modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37. Rispetto a tali parametri è richiesta una riduzione non inferiore al 30% del compenso tabellare e, per ogni affidamento, potrà essere pattuita una maggiore riduzione nel limite del 50%.
- Al fine di porre in essere atti congrui rispetto al conseguimento del risultato si procederà alla valutazione dei singoli curriculum, valorizzando l'esperienza e la competenza tecnica; ai fini dell'affidamento avrà rilevanza, se presente, contenzioso pregresso con esito favorevole per l'Amministrazione, nella materia oggetto dell'incarico.
- Si procederà all'affidamento degli incarichi in funzione della loro natura e delle caratteristiche del professionista a seguito di una valutazione equa e imparziale dei soggetti inseriti in Elenco.
- Nel confronto concorrenziale a tutti i concorrenti sarà garantito l'accesso al medesimo flusso di informazioni e saranno, altresì, assicurati termini adeguati per una completa valutazione della questione e la correlata formulazione del preventivo di spesa.

La scelta per l'affidamento diretto, invece, è giustificata in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali:

- assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza tali da giustificare l'affidamento al di fuori del confronto concorrenziale;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, fatta salva diversa decisione giustificata da specifici motivi di opportunità o insoddisfazione dell'Ente, allo stesso modo nel caso di giudizi tra loro connessi in relazione ai fatti o agli oggetti di controversia.

Con riferimento al singolo incarico, sia a seguito di procedura comparativa che di affidamento diretto, il Professionista dovrà dichiarare l'assenza di conflitti di interesse in relazione a quanto disposto in materia dal Codice deontologico forense, dal Codice di disciplina pubblicato sul sito dell'Ente e dalle vigenti norme in tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Non possono essere titolari di incarico i professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza altri incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'E.A.R. Teatro di Messina.

Non possono essere affidati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto di affidamento dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

È garantito agevole accesso alle informazioni relative agli affidamenti tramite pubblicazione dei dati sul sito dell'Ente.

#### ART. 7 - Convenzione regolante l'incarico e attività del professionista

A seguito del conferimento dell'incarico, il professionista prescelto dovrà sottoscrivere la convenzione regolante l'incarico, predisposta dal Responsabile del Servizio Contenzioso.

In ogni caso il professionista è tenuto:

- Ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto
- Alla stretta osservanza del codice deontologico
- Ad aggiornare per iscritto e con costanza l'Ente, sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito



- Alla conclusione di ogni fase o di gradi di giudizio, per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
- Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione con apposito numero di telefono cellulare.
- Rendere obbligatoriamente parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transigere la lite, qualora ne ravvisi i presupposti. In tale caso il legale incaricato è tenuto a prestare la necessaria assistenza all'Ente nell'eventuale fase transattiva e nella redazione dell'atto di transazione.
- Qualora il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso, che rimane unico interlocutore e responsabile nei confronti dell'Ente.
- Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici dell'E.A.R. Teatro di Messina per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale, se non limitatamente al rimborso delle spese vive documentate.

#### ART. 8 - Revoca degli incarichi

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento possono essere revocati per palese negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento, con le norme deontologiche e/o con quelle che regolano l'attività forense.

Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l'oggettiva impossibilità da parte del professionista di svolgere personalmente l'incarico o per il venir meno del rapporto fiduciario che sottende al medesimo. Alla revoca dell'incarico si procede su proposta del responsabile del procedimento.

#### ART. 9 - Corrispettivo

Il compenso professionale viene determinato, con riferimento alla tipologia di contenzioso, al momento del conferimento dell'incarico con le modalità indicate al precedente Art. 6.

Per la determinazione del compenso l'Ente, ritenuto indispensabile indicare un criterio oggettivo e nell'ottica della salvaguardia del principio di economicità, stabilisce che i compensi saranno riconosciuti in ragione del valore minimo dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m. e i. a cui andrà applicata la riduzione del 30%. Resta fermo quanto previsto al precedente ART. 6 per la valutazione comparativa tra più preventivi. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, fermo restando quanto stabilito in merito nella convenzione stipulata tra il professionista e l'E.A.R. Teatro di Messina, l'Avvocato incaricato curerà per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi trattati.

#### ART. 10 - Formazione e tenuta dell'Elenco

L'Elenco è suddiviso in Sezioni distinte secondo le categorie di cui all'art. 4 ed ha validità illimitata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito dell'Ente.

L'Elenco sarà aggiornato almeno annualmente con l'inserimento dei nuovi richiedenti.

Per le domande che, in sede di istruttoria, risultino incomplete, l'Ente potrà chiedere integrazioni e/o regolarizzazioni, che dovranno essere fornite dagli interessati entro un termine perentorio che verrà di volta in volta indicato dall'Ente.

I soggetti inseriti nell'Elenco devono comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco medesimo.

L'Ente provvederà alla cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:





- dovessero risultare non in possesso dei requisiti dichiarati o abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento all'Ente.

Il procedimento di cancellazione è avviato d'ufficio ed è comunicato all'interessato a mezzo pec.

La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi sino a quel momento affidati al professionista e non ancora conclusi.

#### ART. 11 - Pubblicità

L'Elenco dei professionisti formato in esito alla presente procedura è reso pubblico mediante pubblicazione dello stesso nel sito web dell'Ente.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del Responsabile del Servizio Contenzioso, sul sito istituzionale dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 e successivo D.lgs 97/2016. I dati forniti dai professionisti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico.

#### Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti dai professionisti ai fini della partecipazione alla formazione dell'Elenco, o, comunque, acquisiti a tal fine dall'Ente, è finalizzato unicamente all'espletamento della predisposizione dell'Elenco stesso ed avverrà presso l'Ente con l'utilizzo di strumenti anche informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli; la loro mancata indicazione comporta la non iscrizione nell'Elenco e, conseguentemente, il non affidamento di un eventuale incarico.

Il titolare del trattamento dei dati è l'E.A.R. Teatro di Messina.

Ai professionisti sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'Ente – tramite Posta Elettronica Certificata alla casella PEC [teatrodimesina@pec.enya.it](mailto:teatrodimesina@pec.enya.it) o tramite semplice e-mail alla casella istituzionale [info@teatrodimesina.it](mailto:info@teatrodimesina.it).

Il professionista, si impegna, altresì, a gestire tutti i dati, notizie e documenti che saranno, se del caso, messi a disposizione dall'Ente e finalizzati allo svolgimento di incarichi professionali, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dal richiamato codice in materia di protezione dati personali. Tali dati saranno utilizzati nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al D.lgs 196/2013.

#### ART. 13 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice civile, alla normativa vigente in materia di servizi legali e al Codice di deontologia forense.

